

TAR Roma, Sezione III quater - Sentenza 22/12/2008 n. 12198
d.lgs 163/06 Articoli 33, 84 - Codici 33.1, 84.1

Il risarcimento riconoscibile, corrispondente al mancato guadagno, secondo il giudice amministrativo è quello che fa coerente riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 345, l. 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, che quantifica nel 10% del valore dell'appalto, in via forfettaria ed automatica, il margine di guadagno presunto dell'appaltatore nell'esecuzione di appalti di lavori pubblici, tenuto altresì conto che il medesimo criterio è stato di recente ripreso dall'art. 37 septies, comma 1 lett. c), l. 11 febbraio 1994 n. 109, aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998 n. 415 (Consiglio Stato, sez. IV, 22 marzo 2007, n. 1377; T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 maggio 2006, n. 2164). Con l'ulteriore precisazione che il danno derivante ad una impresa dal mancato affidamento di un appalto è quantificabile nella misura dell'utile non conseguito (10%), solo se e in quanto l'impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi, mentre quando tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l'impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e mano d'opera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile (Cons. Stato, V, 24 ottobre 2002 n. 5860; VI, 9 novembre 2006 n. 6607).